

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1

L'Assemblea ordinaria, nell'anno precedente la scadenza delle cariche sociali, determina, nei limiti statutari, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi successivi e nomina la Commissione elettorale per la formazione della lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione e per lo svolgimento di tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni.

La Commissione elettorale, composta da un numero dispari di membri, sarà formata da un Presidente e da quattro membri effettivi, uno dei quali con funzioni di Segretario. L'Assemblea ordinaria, provvederà altresì alla nomina di tre membri supplenti i quali subentreranno ai membri effettivi della Commissione elettorale, in ogni caso di dimissioni e/o rinuncia e/o per qualsiasi altro motivo di venuta meno del componente effettivo, nell'ordine della relativa nomina assembleare.

Art. 2

I criteri di nomina dei componenti della Commissione elettorale dovranno essere i seguenti, elencati in ordine di priorità:

- 1) sussistenza del rapporto associativo e regolarità del versamento del contributo associativo relativamente all'annualità in corso alla data della nomina in Assemblea ed assenza di morosità in ordine agli anni precedenti di vigenza del rapporto associativo;
- 2) adeguata esperienza professionale ed operativa attestata da assunzione di incarichi / ruoli di natura direttiva in Istituzioni, Cooperative ed Enti / Associazioni del Terzo Settore, con particolare riferimento a competenze maturate nel settore della mutualità volontaria;
- 3) rispetto della rappresentanza di genere, sia in riferimento ai componenti effettivi che ai componenti supplenti;
- 4) equilibrata rappresentanza territoriale che tenga conto, laddove possibile, della distribuzione dei soci di Mutua Ligure nel territorio regionale.

Nel caso di istituzione delle Sezioni soci, la nomina dei componenti (effettivi e supplenti) della Commissione elettorale dovrà tenere altresì conto della loro idonea rappresentanza.

I componenti della Commissione non possono rivestire cariche sociali né esservi candidati.

Art. 3

La Commissione elettorale, ferma restando la riserva prevista dallo Statuto di Mutua Ligure a favore dei Soci sostenitori (articolo 6 comma 3°), provvederà a redigere una lista di candidati per la carica di Consigliere di Amministrazione, nei limiti numerici previamente stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, osservando i seguenti criteri di selezione relativi alla persona fisica candidabile:

1. sussistenza del rapporto associativo da almeno sei mesi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci prevista per la elezione del Consiglio di Amministrazione;

2. regolarità del versamento del contributo associativo relativamente all'annualità in corso alla data dell'elezione del Consiglio di Amministrazione ed assenza di morosità in ordine agli anni precedenti di vigenza del rapporto associativo;
3. onorabilità: non possono essere candidate le persone fisiche che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.; b) sono state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della l. n. 1423, del 1956, recante misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica, o della l. n. 575, del 1965, contenente disposizioni contro la mafia, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione, c) sono state condannate con sentenza irrevocabile, salvi anche qui, gli effetti della riabilitazione: c1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme sull'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; c2) alla reclusione per uno dei reati societari e per quelli previsti nell'ambito della disciplina delle procedure concorsuali; c3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; c4) alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni per un qualunque delitto non colposo;
4. sussistenza di adeguate esperienze professionali, nel settore della mutualità volontaria, della cooperazione e del Terzo Settore, compresi ruoli di rappresentanza istituzionale e di pubblica utilità;
5. sussistenza di adeguate competenze tecniche amministrative o legali o gestionali in genere in ambiti preferibilmente non profit;
6. rispetto della rappresentanza di genere.

Art. 4

Ferma restando la riserva di cui all'art. 6 comma 3° dello Statuto sociale, la Commissione elettorale, sulla base dei criteri identificati nell'articolo precedente, predisporrà in piena autonomia una lista di candidati nel numero equivalente ai due terzi del numero complessivo dei Consiglieri di Amministrazione, previamente stabilito dall'Assemblea ordinaria dei Soci, e la presenterà all'Assemblea dei Soci.

In apertura di seduta, il Presidente dell'Assemblea comunicherà ai Soci la possibilità di presentare le eventuali richieste di candidatura che dovranno essere redatte e sottoscritte mediante l'apposita documentazione allegata al presente Regolamento e consegnate alla Presidenza entro un'ora dall'inizio della stessa Assemblea. A norma del presente Regolamento, il Presidente, coadiuvato dalla Commissione elettorale, individuerà e comunicherà altresì i quorum numerici necessari per l'ammissione delle candidature integrative alla lista proposta dalla stessa Commissione elettorale.

A norma di Statuto (art. 14 penultimo comma) il Presidente dell'Assemblea proporrà quindi che il voto sia palese per alzata di mano, fatto salvo che i Soci non decidano diversamente secondo le previsioni statutarie.

Qualora in sede assembleare non si verifichi la sussistenza di richieste di candidatura e la conseguente richiesta di un'integrazione alla lista dei candidati presentata dalla Commissione elettorale con altri candidati, detta lista verrà posta in votazione in blocco a scrutinio palese per alzata di mano.

Qualora in sede assembleare, diversamente dal comma precedente, si verifichi la sussistenza di richieste di candidatura e la conseguente richiesta di un'integrazione alla lista dei candidati presentata dalla Commissione elettorale con altri candidati, si adotterà la seguente procedura:

- a) le suddette integrazioni non potranno comunque eccedere la metà dei Consiglieri da eleggere (al netto della riserva di cui al successivo art. 5);
- b) ciascuna candidatura dovrà essere proposta / appoggiata da almeno il 10% dei Soci fisicamente presenti in Assemblea che rappresentino almeno il numero minimo di 30 voti e ogni Socio potrà sottoscrivere una sola candidatura;
- c) qualora le richieste di candidatura siano in numero superiore a quelle ammissibili, di cui al precedente punto a), si procederà dando priorità alle candidature sottoscritte dal maggior numero di Soci e, in caso di parità, si procederà con il voto a maggioranza dell'Assemblea;
- d) qualora le integrazioni richieste alla lista dei candidati proposti dalla Commissione elettorale non corrispondano ai requisiti previsti ai punti precedenti, le stesse sono da ritenersi inammissibili e pertanto si procederà ai sensi del precedente 4° comma del presente articolo.

A conclusione della procedura di cui al comma precedente punti a), b) e c), ogni elettore riceverà una apposita scheda elettorale ed esprimerà il proprio voto contrassegnando con una crocetta i nomi prescelti tra quelli indicati dalla Commissione e quelli integrati dall'Assemblea. Ogni Socio dovrà esprimere un numero massimo di preferenze (contrassegnandole con una crocetta) pari a quello dei Consiglieri da eleggere (al netto della riserva di cui al successivo art. 5).

In sede di votazione, la scheda che riporti un numero maggiore di preferenze sarà annullata.

Art. 5.

In ordine al restante un terzo di Consiglieri, la cui designazione è riservata come da Statuto ai Soci sostenitori (art. 6), la Commissione elettorale provvederà a convocare, in tempo utile al corretto svolgimento della procedura di elezione, una riunione dei medesimi Soci sostenitori ovvero dei rispettivi loro rappresentanti nel caso di Soci sostenitori persone giuridiche.

Se da detta riunione il numero dei candidati proposti è pari al terzo di cui sopra, si procederà all'acquisizione dei nominativi indicati inserendoli nell'apposita lista predisposta dalla Commissione elettorale.

Se il numero dei candidati è inferiore al terzo, i posti vacanti saranno recuperati aumentando la lista degli eleggibili dall'Assemblea dei Soci di cui al precedente art. 4 comma 1.

Qualora invece i designati fossero in numero superiore al terzo, verrà data priorità ai designati espressi dai Soci sostenitori con maggiore anzianità di adesione alla Mutua in virtù del loro maggiore contributo alla partecipazione mutualistica.

Qualora ancora non sia possibile pervenire alla designazione di un numero di Consiglieri pari alla previsione della riserva statutaria (numero di un terzo), la Commissione inviterà seduta stante i Soci sostenitori ovvero i loro rispettivi rappresentanti per i soci sostenitori persone giuridiche ad esprimere, mediante votazione, un numero obbligatorio di preferenze pari al numero dei Consiglieri designabili; in caso di parità si procederà mediante sorteggio.

Le designazioni dei Soci sostenitori saranno accolte dalla Commissione elettorale previa verifica della rispondenza di ciascuno di essi ai requisiti di cui al precedente art. 3.

L'apposita lista così composta sarà sottoposta alla ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Art. 6.

Il Presidente dell'Assemblea sarà coadiuvato dalla Commissione elettorale per assicurare il corretto svolgimento e il rendiconto dell'elezione.

Art.7.

La convocazione dell'Assemblea elettorale, deliberata dal Consiglio di Amministrazione uscente, viene inviata a tutti i Soci, a norma di Statuto come per l'Assemblea ordinaria.

I Soci sostenitori possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto.

Hanno diritto al voto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione i Soci ordinari in regola con il versamento del contributo associativo per l'anno precedente e corrente alla data dell'Assemblea.

A norma dell'art. 12 dello Statuto della Mutua, ogni Socio, se impossibilitato ad intervenire personalmente, può essere rappresentato per delega da un altro Socio, il quale dovrà presentare alla Presidenza la dichiarazione di delega firmata dal Socio delegante insieme alla copia del documento di identità del delegante. Ciascun Socio può ricevere non più di tre deleghe.

Qualora esistano enti mutualistici Soci ordinari della Mutua (società di mutuo soccorso e fondi sanitari), ad essi sono attribuiti da 1 fino a un massimo di 5 voti secondo il seguente criterio determinato sulla base dell'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della Mutua:

- n. 1 voto fino a 500 soci/iscritti
- n. 2 voti da 501 a 1.000 soci/iscritti
- n. 3 voti da 1.001 a 3.000 soci/iscritti
- n. 4 voti da 3.001 a 10.000 soci/iscritti
- n. 5 voti oltre 10.001 soci/iscritti

Art. 8.

Nel caso di votazione con scheda (preferenza), la Commissione elettorale, dopo la chiusura delle operazioni di voto, procede allo spoglio delle schede votate e, previa verifica del numero complessivo con riferimento al numero dei votanti, procede al conteggio e alla registrazione dei voti attribuiti a ciascun candidato, nonché alla proclamazione degli eletti secondo l'ordine delle preferenze individuali, sino al raggiungimento del numero dei Consiglieri da eleggere. In caso di parità di preferenze si riterrà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Mutua. In caso di eventuale ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Art. 9.

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente della Commissione elettorale, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra annotazione utile.

Art. 10.

Alla convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione provvede il più anziano di età tra i Consiglieri eletti.

ALLEGATI

- fac simile della lista dei candidati
- modulo di richiesta di candidatura